

Art. 25 – Atti di disposizione sulla spoglia del defunto

1. Il diritto di disporre del cadavere spetta, in primis, al defunto stesso, con manifestazione in vita delle proprie volontà.

2. Gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, seguono due criteri, quello dello iure sanguinis e in subordine quello di poiorità (avente maggiore diritto) ai sensi dell'art. 79, comma 1, del DPR n. 285/1990.

A poter disporre dei resti mortali del corpo del coniuge defunto, è il coniuge superstite che ne decide luogo e modalità di sepoltura; in mancanza del coniuge occorre il consenso di tutti i congiunti dello stesso grado. Si potranno però effettuare tutte le operazioni cimiteriali successive (rinnovi concessioni, estumulazione, cremazione ecc..) anche a richiesta di uno solo dei familiari aventi diritto, il quale "si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati", sottoscrivendo apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Art. 29 - Gestione del servizio cimiteriale e vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004, ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione.

2. Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 75, comma

3. della Legge Regionale n. 33/2009 e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Autorità Sanitaria competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

5. I servizi strumentali (pulizia, manutenzione viali e manufatti, tenuta dei registri), la gestione delle lampade votive e i servizi pubblici a rilevanza economica relativi alla inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, avvengono secondo quanto previsto dal comma 2, del presente articolo; tutti i servizi cimiteriali afferenti a tombe private (di famiglia e collettive) relativi a tumulazione, estumulazione, traslazione e la realizzazione delle opere murarie connesse, avvengono in regime di libero mercato secondo il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei servizi cimiteriali in regime di libero mercato per sepolture private (tombe di famiglia e collettività) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 15.03.2017.

Art. 67 - Durata, subentro, decadenza, revoca, rinnovo, estinzione delle concessioni cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, non superiore a 99 anni, con la seguente durata:

- pari a 99 anni per tombe di famiglia e cappelle gentilizie, fatte salve le concessioni di durata superiore a 99 anni o perpetue rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 805/1975;

- pari a 40 anni per tombe di sepoltura singola

- pari a 40 anni per colombari;

- pari a 10 anni per colombari aerati;

- pari a 30 anni per cellette ossario/cellette cinerario.

2. Le cellette ossario e le cellette cinerario possono essere utilizzate, su richiesta dei genitori, rispettivamente per la tumulazione di nati morti o di prodotti del concepimento e prodotti abortivi.

3. Le concessioni previste dal comma 1, del presente articolo possono essere rinnovate alla loro scadenza naturale per una durata massima:

- pari a 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, per tombe e cappelle gentilizie, salvo quanto previsto dall'art 65 comma 1 del presente Regolamento; dando atto che nel periodo di rinnovo non è consentita alcuna tumulazione di salme;
- pari a 20 anni per colombari;
- pari a 10 anni per colombari aerati;
- nessun rinnovo per cellette ossario/cellette cinerario.

4. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi; possono essere prenotate in vista del futuro affiancamento del coniuge, della parte unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016, del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento regionale n. 6/2004;

5. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui all'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004.
- e) Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è possibile la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue relative a salme tumulate da oltre 50 anni, previa ordinanza Sindacale che definisca la urgente e improrogabile necessità di recuperare posti che permettano di soddisfare le richieste di tumulazioni di defunti residenti;

6. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Art. 68 – Diritto di retrocessione

1. I concessionari e i loro eredi che per qualunque motivo non intendano più usufruire del loculo in concessione possono richiedere al comune la retrocessione.

2. E' vietato al concessionario cedere ad altro soggetto privato il loculo assegnato; ogni eventuale cessione di loculo tra privati è nulla.

3. La domanda di retrocessione deve contenere gli estremi identificativi del loculo concesso e del contratto di concessione.

4. Per la rinuncia alla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso delle somme relative al periodo successivo alla rinuncia della concessione del manufatto, secondo le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

5. Nel caso di rinuncia di colombari, aventi concessione di 99 anni e/o perpetui il rimborso sarà pari al valore della quota annua del canone in vigore per l'acquisto di un loculo, calcolato sulla base delle tariffe vigenti al momento della retrocessione, moltiplicando per trenta la tariffa annua.

6. E' consentita la retrocessione di cappelle gentilizie e/o tombe di famiglia; al retrocedente sarà riconosciuta la quota del 50% dell'importo di concessione dei loculi vigente, in relazione al numero dei posti retrocessi ed alla loro collocazione.

Il retrocedente dovrà garantire la totale assenza di salme, resti o ceneri nelle cappelle gentilizie e/o tombe di famiglia oggetto della retrocessione.

Art. 74 - Criteri per l'assegnazione delle sepolture

1. Le sepolture vengono assegnate agli aventi titolo secondo quanto previsto dagli articoli 22, comma 1; 24; 25, comma 2; 27, comma 1; 28; del Regolamento Regionale n. 6/2004

2. Le sepolture vengono altresì assegnate ai residenti nel Comune di Tradate anche se deceduti in altro Comune; ai trasferiti e residenti in altro Comune e domiciliati presso residenze sanitarie assistenziali o presso familiari per motivi di assistenza domiciliare; ai residenti in altro Comune con parenti fino al secondo grado (figlio e genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei figli) residenti nel Comune di Tradate, o già tumulati all'interno del Cimitero di Tradate o Abbiate G.

3. In caso di sepolture di non aventi titolo ai sensi del presente articolo, può diversamente disporre la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

Art. 75 - Criteri di assegnazione di colombari, cellette ossario, cellette cinerarie

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, al fine di una razionale assegnazione, i colombari vengono assegnati, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. Le cellette ossario vengono assegnate, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

3. Le cellette cinerarie vengono assegnate, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

4. I colombari e le cellette ossario che risultino nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato preferibilmente in ordine cronologico, ed in ogni caso secondo le disposizioni operative definite con Delibera di Giunta Comunale.

5. Le cellette ossario possono essere concesse in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione del defunto, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione.